

(N. 1589-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1951

Comunicata alla Presidenza il 17 ottobre 1951

Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella provincia di Bolzano, la cui popolazione appartiene a diversi gruppi linguistici, i Comuni sono tuttora in regime, dirò così, ciellenista. Anormalità codesta deplorabile che bisogna al più presto eliminare anche per il rispetto e l'ossequio che è dovuto al principio di autonomia degli Enti locali affermato dalla Carta costituzionale. Ma a chi spetta, costituzionalmente, legiferare in proposito, dettare, cioè, le norme per le elezioni?

La domanda sorge legittima quando si tengano presenti alcune disposizioni dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Mentre, invero, l'articolo 54 dispone che « nell'ordinamento degli enti locali sono stabi-

litate le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi », l'articolo 5 demanda alla Regione la competenza di emanare, nei limiti dell'articolo 4 e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, norme legislative su l'ordinamento dei Comuni e delle Provincie.

Ed, allora, tocca allo Stato od alla Regione e, se a quest'ultima, entro quali limiti, dettare le norme disciplinatrici delle elezioni nei Comuni Alto Atesini?

Il Consiglio regionale affermò e sostenne la propria competenza, ma le norme da esso dettate, in proposito, con la legge 1^o dicembre 1949, n. 4, non trovarono esecuzione in quanto il Commissario del Governo contestò alla Regione il diritto di legiferare in merito, soste-

nendo la competenza dello Stato. Ed il Ministro dell'Interno, infatti, — nella mancanza dell'Organo costituzionale che il conflitto fra Regione e Governo dovrebbe dirimere — confortato dal parere espresso dalla I Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 gennaio 1951, presentò apposito disegno di legge. Con il quale — ritenuta inapplicabile la legge generale su le elezioni comunali sia nel sistema maggioritario adottato per i Comuni sino a 10 mila abitanti, sia in quello col premio di maggioranza per i Comuni con oltre i 10 mila — si assolve, indubbiamente, al precetto del su citato articolo 54 dello Statuto speciale di assicurare, cioè, ai Comuni della provincia di Bolzano — e solo ad essi perchè è soltanto in questa Provincia che vi sono popolazioni appartenenti a diversi gruppi linguistici — la rappresentanza proporzionale dei Gruppi stessi sia nel Consiglio che nella Giunta, organi dell'Ente.

Ma la vostra Commissione, ripreso in esame il quesito, ha creduto di doverlo risolvere in senso diverso sia da quello della Regione sia da quello del Ministero dell'Interno. Essa, invero, opina che spetti alle Regione emanare le norme per le elezioni, ma spetti allo Stato stabilire i principi entro i quali quelle norme devono essere emanate

L'articolo 54 non può essere considerato a sè, ma va collegato all'articolo 5: sono due disposizioni che si richiamano e si completano a vicenda. Mentre quest'ultimo afferma (n. 1) che rientra nella competenza secondaria della Regione il dettare le norme relative all'ordinamento dei Comuni e delle Provincie, quella — fissando un principio di carattere generale — dispone che, nella costituzione degli organi degli Enti locali, l'ordinamento deve tener presente l'esistenza dei vari gruppi linguistici per assicurare loro la proporzionale rappresentanza negli organi stessi. I quali organi sono, evidentemente, — per quanto concerne il Comune — oltre il Sindaco, il Consiglio e la Giunta (veggasi tit. I del testo unico della legge elettorale comunale 5 aprile 1951, n. 203).

Se, pertanto, è fra le norme regolatrici dell'ordinamento degli Enti pubblici locali che deve essere consacrato il principio della proporzionalità nei riguardi della *costituzione* degli organi rappresentativi, è logico inferire che rientrano in quelle dell'ordinamento anche

le norme relative alla costituzione degli organi stessi e che, di conseguenza, spetta alla Regione — in quanto competente a stabilire quelle legislative sul predetto ordinamento dei Comuni — emanare le disposizioni di procedura concernenti le elezioni.

Che questo fosse nel pensiero del legislatore dello Statuto della Regione, lo si dovrebbe poter desumere anche dal disposto dell'articolo 55 il quale — con esplicita dizione di contrapposto alla norma dell'articolo 54 — afferma che invece « *spetta allo Stato* » la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli Enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

Ciò posto appare superflua ogni disquisizione in ordine al significato ed alla portata della espressione « *ordinamento* » che i sostenitori della competenza, in materia, dello Stato interpretano come equivalente di semplice organizzazione di uffici e di servizi, con esclusione di quanto può attenersi a elezioni, i regionalisti le danno un significato più ampio e richiamandosi, persino, all'espressione medesima, usata ad intitolazione della seconda parte della Carta Costituzionale — nella qual parte sono contemplate le materie più varie con cenni ed elezioni e nomine — l'affermano equivalente di organizzazione e formazione concreta degli organi rappresentativi, nella loro struttura e nella loro dinamica, nella loro composizione e nel loro funzionamento.

Secondo la Commissione, dunque, la competenza ad emanare le norme per le elezioni comunali in provincia di Bolzano è della Regione. Ma, in base all'articolo 5 dello Statuto lo è solo nei limiti dell'articolo 4 e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Ed è con il disegno di legge dalla Commissione proposto che lo Stato assolve al proprio compito di dettare i principi direttivi entro i quali la Regione dovrà assolvere ai propri. E questi principi che la Regione dovrà tener presenti e considerare come punti fermi ed inderogabili ai quali ispirarsi ed attenersi nell'emanazione della legge elettorale, possono essere così riassunti:

1° scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e facoltà di collegamento fra le varie liste;

2° diritto elettorale attivo e passivo conforme alla legge generale dello Stato;

3° eguaglianza, segretezza e libertà del voto;

4° rappresentanza di tutti i gruppi linguistici nella Giunta e nelle Commissioni.

Con questi principi e queste direttive che trovano espressione negli articoli 1, 2, 4 e 5 del testo proposto dalla Commissione, si vuole, da un lato, tener fermi, anche nella Provincia di Bolzano, i criteri basilari del sistema elettorale vigente nel resto d'Italia, provincia di Trento compresa, e ciò ad evitare dannose ed inammissibili differenze, e, dall'altro, rispettare l'articolo 54 dello Statuto speciale, che vuole proporzionalmente rappresentati nel Consiglio e nelle Giunte comunali i vari gruppi linguistici (italiani, tedeschi e ladini) esistenti nell'ambito della Provincia.

Consacrati ed adottati tali principi nelle norme legislative che, a sensi dell'articolo 5 dello Statuto, la Regione dovrà emanare, resta nella sua esclusiva competenza stabilire quanto attiene alla funzionalità del meccanismo, vale a dire al procedimento elettorale preparatorio, comprese le norme per la presentazione delle liste, che, nel disegno governativo, figurano nell'articolo 3, alla votazione ed al numero delle preferenze che l'elettore può esercitare (articolo 4 governativo), allo scrutinio ed alla proclamazione. È, però, augurabile — allo scopo di non erigere differenze ingiustificate — che essa voglia inquadrarsi nelle disposizioni dei capi IV e V del Titolo II del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato col decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203 e, precisamente, in quelle disposizioni che riguardano i Comuni superiori ai 10 mila abitanti, in quanto è a codesti che si applica il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Opina la Commissione che la Regione possa pure emanare disposizioni di carattere penale per la repressione delle violazioni alle norme legislative in materia elettorale in conformità

alla legge generale della Repubblica (capitolo IX del Titolo II). A proposito della composizione della Giunta, si sarebbe voluto stabilire, ai fini di assicurare la rappresentanza delle minoranze, che nei Comuni superiori ai mille abitanti, la Giunta municipale debba essere — in deroga al disposto dell'articolo 3 della legge comunale vigente — composta di almeno quattro assessori effettivi e di due supplenti oltre al Sindaco, come si sarebbe voluto precisare, sempre ai fini stessi, che il **Consiglio comunale deve essere composto di non meno di 15 consiglieri.**

Ma se una deroga alla disposizione dell'articolo 3 del testo unico della legge 5 aprile 1951, n. 203, è reputata necessaria, si è pur ritenuto opportuno di lasciare, in riguardo, legiferare la Regione che, essendo a conoscenza perfetta delle situazioni, non può non considerare che la rappresentanza delle varie unità linguistiche si raggiunge ed assicura soltanto con un minimo determinato numero di membri e che la Giunta, della quale fa parte il Sindaco, deve avere una composizione numerica dispari per assicurarne, in ogni ipotesi, la funzionalità. Si è, pertanto, creduto di riprodurre l'articolo 7 del testo governativo. Per la composizione del Consiglio provvede, a sufficienza, la norma dell'articolo 2 del testo unico su citato.

Onorevoli senatori,

la vostra Commissione — che ha sentito e tenuto anche conto del parere di colleghi del Trentino-Alto Adige ad essa non appartenenti — è convinta che la soluzione del problema da essa adottata, risponda non solo alle norme della Legge regionale, ma altresì a motivi di alta opportunità politica in quanto tende a dirimere un dannoso conflitto in atto, conciliando, nella visione di un interesse superiore, i punti di vista opposti del Governo e della Regione.

La raccomanda, pertanto, alla vostra approvazione.

FANTONI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

L'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 2.

La data della elezione è fissata per ciascun Comune dal Commissario del Governo, d'intesa con il Presidente della Giunta provinciale e con il Primo Presidente della Corte di appello.

Art. 3.

La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 200 elettori nei Comuni con più di 20.000 abitanti, 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con più di 5.000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 3.000 abitanti e 10 negli altri Comuni. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le dette cifre.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore a tre.

Art. 4.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due se il numero dei consiglieri da eleggere non è superiore a 20 e di tre negli altri casi.

Art. 5.

L'assegnazione dei seggi alle singole liste si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perchè non è raggiunto il quoziente

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

Art. 2.

Il diritto elettorale attivo e passivo è disciplinato dalle norme di cui ai capi II e III del Titolo II nonchè dall'art. 98 del testo unico delle leggi per le elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203.

Art. 3.

La data delle elezioni è fissata per ciascun comune dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e con il Primo Presidente della Corte d'Appello.

Art. 4.

La composizione della Giunta municipale e delle Commissioni elette o costituite dal Consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio comunale.

Art. 5.

La Regione, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge e col rispetto dei principi fondamentali che tutelano l'uguaglianza, la segretezza e la libertà del voto, emanerà le altre norme legislative per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano.

vengono attribuiti alle liste che hanno maggiori resti. Si considerano resti anche i voti dati alle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente.

In caso di parità di resti il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

Art. 6.

Nei Comuni con una sola sezione, l'Ufficio della sezione compie anche le operazioni affidate all'Ufficio elettorale centrale.

Art. 7.

La composizione della Giunta municipale e delle Commissioni elette o costituite dal Consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio comunale.

Art. 8.

Nei Comuni nei quali la ricostituzione su base elettiva delle amministrazioni comunali non ha ancora avuto luogo, le elezioni saranno indette non oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme per l'elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.